

**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE SINGOLO
(AI SENSI DELLA D.G.R. N 825 DEL 25/10/2013 - NUOVI INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA
DI TIROCINI)**

TRA

Il **CFP San Giuseppe Cooperativa Sociale ONLUS**, di seguito denominato soggetto promotore, con sede in Lodi, via XX Settembre nr. 7 - codice fiscale 06237430969, rappresentato dal Sig. Angelo Pizzocri, nato a Campagnola Cremasca il 06/03/1960, accreditato ai Servizi di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'art. 25 Legge Regionale 06/08/2007, n. 19 (sez. A dell'Albo)

E

il **Comune di Crema**, di seguito denominato soggetto ospitante, con sede legale in piazza Duomo, 25 - Codice Fiscale 91035680197 e Partita IVA 00 111 540 191 - rappresentato dalla dottoressa Stefania Bonaldi, in qualità di sindaco e legale rappresentate dell'ente, nata a Milano il 10/12/1970

PREMESSO CHE:

Regione Lombardia, con la DDUO n. 12550 del 20/12/2013, ha emanato le "indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di IeFP" e con il D.G.R. del 20/3/2012 n° 3153, aggiornato dal D.G.R. 825 del 25/10/2013, ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, nel cui ambito rientrano i tirocini curriculari e le esperienze di alternanza scuola/lavoro, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Il promotore";
- a beneficio di soggetti rientranti nella tipologia indicata nel paragrafo "Tirocini curriculari";
- svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, con sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lombardia, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati al paragrafo "L'ospitante";
- svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attuati per i tirocini curriculari e di alternanza scuola/lavoro sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell'offerta formativa.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il Comune di Crema, su proposta del CFP San Giuseppe Cooperativa Sociale ONLUS, si impegna ad accogliere presso una delle sue sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, il proprio studente A. M., in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominato "tirocinante", per un tirocinio finalizzato alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed, in particolare, per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.

2. Il tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nello specifico Progetto Formativo Individuale; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante (art. 3.4 dell'allegato A al D.G.R. 825 del 25/10/2013).

3. La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art. 7.

Art. 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3, ed, in particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza, secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

Art. 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio, anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. Il tutor aziendale è designato dall'azienda, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
4. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Art. 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto Individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che:
 - a) al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte e una valutazione sull'esito del tirocinio.
 - b) Non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

Art. 5

GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

Art. 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed, in particolare:

a) l'ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011 e successive modificazioni o integrazioni.

In particolare, nel caso specifico del tirocinio oggetto della presente convenzione:

- la formazione generale prevede l'erogazione a carico del soggetto promotore;
 - la formazione specifica prevede l'erogazione a carico del soggetto ospitante;
- b) gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" e quelli relativi all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs 81/08 sono posti a carico del soggetto ospitante.

Art. 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità unicamente in relazione al tirocinio dello studente A. M. e solo per l'anno scolastico 2016/2017.

2. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso, per ciascuna delle parti, le seguenti fattispecie:

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
- c) le parti possono indicare ulteriori fattispecie.

3. Il recesso riferito al presente tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i mediante comunicazione scritta e avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 825 del 25/10/2013.

Lodi, lì

**CFP San Giuseppe Cooperativa
Sociale ONLUS**
Sig. Angelo Pizzocri

Comune di Crema
Dott.ssa Stefania Bonaldi